



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Processo Legislativo
Settore Commissioni Consiliari*

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE
N. 947**

**GESTIONE DEI PROVENTI DELLE
SANZIONI COMMUNATE DALLE ASL
QUALI ORGANI DI VIGILANZA IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO**

*Presentata dal Consigliere regionale:
BARAZZOTTO VITTORIO*

Pervenuta in data 07/03/2016

Protocollo CR n. 8085

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

[Handwritten signature]

Consiglio Regionale del Piemonte

PR1



A00008085/A0100B-04 07/03/16 CR

CL.02.18-04/947/2016/8

13:29 07 Mar 16 A0100B 000326

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE 947

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinarie a risposta orale in Aula
Ordinarie a risposta orale in Commissione
Ordinarie a risposta scritta
Indifferibile e urgente in Aula
Indifferibile e urgente in Commissione

☐
☐
☐
☒
☐

OGGETTO: *Gestione dei proventi delle sanzioni comminate dalle ASL quali organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

Premesso che

- ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) la vigilanza sull'applicazione della legislazione in tale materia è svolta dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- i Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., attraverso i Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPre.S.A.L.), tutelano la salute e sicurezza dei lavoratori attraverso interventi di prevenzione, di vigilanza e di controllo attuati in applicazione del Testo Unico citato;
- la violazione delle norme di cui al Testo Unico prevede che i suddetti Servizi, allo scopo di eliminare i reati accertati, impartiscano apposita prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione. Dopo aver accertato l'avvenuta regolarizzazione il contravventore, ai sensi del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, viene ammesso al pagamento di una sanzione in via amministrativa che sospende l'azione penale;

- tali ammende vengono incassate dall'ASL competente attraverso i propri Servizi di tesoreria;
- l'articolo 13, comma 6 del Testo Unico recita: *"L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa (...) integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.";*
- riguardo alla somma aggiuntiva prevista per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza il successivo 14, comma 8 recita: *"L'importo delle somme aggiuntive (...) integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro";*

considerato che

- l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro risulta estremamente articolata e i Servizi devono cimentarsi sempre più spesso con nuove problematiche e fonti di rischio e continuare a gestire quelle tradizionali. L'identificazione dei rischi, la valutazione del loro impatto sulla salute e la gestione di iniziative di prevenzioni efficaci e praticabili sono responsabilità che i Servizi devono saper assumere ad integrazione di quanto previsto dagli adempimenti di legge in collaborazione con tutti i soggetti interessati;
- le attività svolte dal personale appartenenti ai servizi SPreSAL non riguardano, quindi, semplici e generiche funzioni proprie di tutta la polizia giudiziaria, ma necessitano di elevate competenze tecnico-scientifiche, di assunzione diretta di responsabilità e di autonomia decisionale e gestionale che necessitano di formazione specifica e continua nei vari settori quali la sicurezza di macchine ed impianti, l'ergonomia, la tossicologia, il settore delle costruzioni, la medicina del lavoro ecc.;
- i servizi oltre all'attività di vigilanza devono fornire, come previsto dalla vigente normativa e dagli indirizzi del Piano Nazionale e Regionale di Prevenzione 2014-18 anche attività di "assistenza" alle varie figure della prevenzione nell'individuazione delle soluzioni. Quindi il dipartimento di prevenzione non deve farsi carico solo dell'aspetto ispettivo, ma anche della crescita della cultura della prevenzione nel mondo del lavoro;

- altre regioni hanno già approvato Delibere specifiche (ad esempio la Regione Emilia Romagna con la Delibera n. 136 del 13 ottobre 2010), oltre a definire le modalità d'incasso della Regione a beneficio di specifico capitolo del bilancio regionale, come previsto dalle norme vigenti in materia;

INTERROGA

l'Assessore regionale competente per sapere

- se non ritenga opportuno definire con apposita Delibera, qualora ancora non siano previste, le modalità di introito da parte della Regione delle somme che le ASL, in qualità di organi di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- relativamente ai proventi derivanti dalle sanzioni applicate nell'ultimo triennio, con quali criteri e modalità siano stati imputati a bilancio i relativi importi.